

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI

Simona Bonomelli
Carlo Luigi Rossi
Riccardo Trezzi
dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO

Marco Ruggeri
del Consiglio notarile di Bergamo


I CONSULENTI DEL LAVORO

Barbara Salvi
Daniele Mazzocchi
del Centro studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Come andare all'estero senza barare con il fisco

Folla di piccole e medie imprese al convegno sul transfer pricing
Problema per tutti i Paesi e non solo quelli con condizioni di favore



Il trasferimento di prezzo è un tema che tocca sempre più da vicino anche le piccole imprese con sedi all'estero

MARIAGRAZIA MAZZOLENI

Focus sul Transfer pricing ieri al convegno promosso da Confindustria Bergamo. E a giudicare dal numero dei partecipanti, (150 piccole e medie imprese), le operazioni di scambio e finanziamento tra le società di uno stesso gruppo, presenti in Paesi diversi, stanno destando interesse o preoccupazione. Un fenomeno, il Transfer pricing (il prezzo di trasferimento riguarda tutti i costi e i ricavi all'interno dello stesso gruppo di imprese, quindi compravendita di prodotti, di servizi anche finanziari e di proprietà intellettuale) sempre più oggetto di attenzione. Vuoi perché l'internazionalizzazione è diventata fondamentale e sono tante le società con sedi all'estero, vuoi perché gli accertamenti fiscali si stanno orientando quasi esclusivamente in questa direzione.

«Vorrei però scardinare due luoghi comuni - ha premesso Samuel Marinelli, consulente di KStudio Associato e relatore dell'incontro con Stefano Lania, re-

sponsabile del servizio fiscale di Confindustria Bergamo -. Il primo è che riguarda solo le multinazionali: in realtà, basta una piccola società italiana con una filiale all'estero. E il secondo è che la criticità del Transfer pricing si verifica solo quando l'altro Paese coinvolto sia a fiscalità privilegiata. È ovvio che nel caso di paradisi fiscali sia la presunzione che il prezzo sia stato creato ad hoc, ma il problema esiste anche quando le due società del gruppo sono in Paesi con una fiscalità allineata, ad esempio Italia e Germania».

E il prezzo è oggi un elemento critico perché oltre a essere soggetto ad accertamenti da parte della Guardia di finanza o dell'Agenzia delle entrate, può creare problemi di doppia tassazione. «Essendo una componente di costo e ricavo intragruppo - ha spiegato Marinelli - un eventuale maggior ricavo accertato in Italia non ha un corrispondente maggior costo nel Paese acquirente. Questo aspetto oltre a rischiare di essere un rilievo imponente dal punto di

La rubrica

Così l'invio dei quesiti per gli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

vista del fisco italiano, crea anche il problema di una doppia imposizione. Ogni Paese infatti cerca di salvaguardare il proprio gettito, per questo a livello internazionale si cerca di definire una normativa omogenea».

Occorre che il prezzo sia individuato correttamente, evitando sottovalutazioni di ricavi o sovrastimazioni di costi e «tendendo a un equilibrio - ha sintetizzato Giancarlo Losma presidente della Piccola industria - di scelte economicamente corrette ma tributariamente accettabili». Come fare? L'impresa può avvalersi di tecniche metodologiche (da oggi Servizi Confindustria attiva una consulenza con Kpmg) che vanno aggiornate. E che presentano un vantaggio: «Se in azienda hai la documentazione corretta di come sei arrivato al prezzo, puoi ottenere in caso di rilievi - chiude Marinelli - la disapplicazione delle sanzioni amministrative. È un segnale delle criticità, ma anche della volontà di migliorare la collaborazione tra fisco e contribuente». ■

Commercialisti

RISPOSTA N. 258

Riqualificazione energetica, ritardi nella domanda

Ho sostenuto spese per interventi di riqualificazione energetica durante il 2014 ma ho inviato la comunicazione all'Enea oltre il termine dei 90 giorni previsti.

Volevo sapere se era possibile sanare tale omissione per usufruire dell'agevolazione. E se è possibile quali sono le vie da intraprendere?

LETTERA FIRMATA

Il legislatore ha introdotto nell'art. 2, co. 1, del DL 16/2012 la cosiddetta "remissione in bonis", che consente di sanare l'omissione di comunicazione o adempimenti necessari per usufruire di agevolazioni fiscali. L'omesso invio della documentazione all'Enea entro i 90 giorni dal termine dei lavori è sanabile per il tramite dell'istituto della remissione in bonis (circolare agenzia delle entrate n. 13 del 13/05/2013).

Al fine di sanare l'omessa comunicazione dei dati all'Enea è necessario:

- Provvedere all'invio della prescritta documentazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile;

- Versare la sanzione di euro 258,00 con modello F24, Codice 8114, senza l'utilizzo della compensazione.

Con riferimento a spese sostenute per lavori ultimati durante il 2014 si evidenzia, pertanto, che è possibile sanare il mancato invio della prescritta documentazione solo per quei lavori il cui termine di comunicazione all'Enea sia scaduto successivamente al 30 settembre 2014.

Pertanto:

- Per i lavori il cui termine di comunicazione all'Enea sia scaduto precedentemente al 30 settembre 2014 la remissione in bonis non è più possibile dovendo essere perfezionata entro il 30 settembre 2014;

- Per i lavori il cui termine di comunicazione all'Enea sia scaduto successivamente al 30 settembre 2014 la remissione in bonis può essere perfezionata fino al 30

settembre 2015.

RISPOSTA N. 259

Coniugi separati, sì al mutuo per acquistare il 50%

Marito e moglie acquistano la casa in cui vivono in regime di comunione dei beni, con proprietà al 50% ciascuno. Tutto questo per tutta la durata del matrimonio.

Tuttavia, in seguito ad intervenuta separazione tra i due, vorrei sapere se è possibile l'acquisto dell'altro 50% da parte di uno dei due coniugi beneficiando di un mutuo con agevolazione di acquisto prima casa?

LETTERA FIRMATA

La risposta è affermativa, in quanto trattasi di acquistare il 50% dello stesso immobile (non di altro immobile) di cui l'acquirente è già comproprietario.

RISPOSTA N. 260

Società cancellata Ai soci la cartella di pagamento?

Gradirei avere una risposta in merito alla notifica di una cartella di pagamento relativa ad una società di persone cancellata dal Registro delle Imprese. La domanda è la seguente: può essere notificata ai soci?

LETTERA FIRMATA

Sì, la recente sentenza della Cassazione (n. 20704 del 1° ottobre 2014) ha affermato che la responsabilità solidale e illimitata del socio, prevista dall'art. 2291, primo comma, cod. civ. per i debiti delle società di persone, opera, in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti.

Ne consegue che i soci, pur essendo privi della qualità di obbligati, e come tale estranei agli atti impositivi rivolti nei confronti della società, restano sottoposti, a seguito dell'iscrizione a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 cod. civ., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società.

Notaio

RISPOSTA N. 261

Gli eredi del nipote scomparso prematuramente

Mio nipote è morto senza lasciare testamento: non era sposato; non aveva figli; non aveva fratelli; i genitori ed i nonni erano già morti. I parenti più prossimi siamo alcuni zii paterni e materni tuttora viventi, mentre altri zii sono premorti. Poi ci sono i cugini, figli di zii viventi e di zii premorti. Chi sono gli eredi di mio nipote? Se è vero che, da quanto mi hanno detto, in questa fattispecie eredi sono solo gli zii viventi, possono due cugini, figli di uno degli zii premorti, accampare diritti e/o pretese per «considerazioni di genealogia o di stirpe» o «relazionali ed affettive» o «giuridico-equitative» o «economico-materiali» o di qualunque altra natura?

- LETTERA FIRMATA

Il caso prospettato è disciplinato dall'art. 572 del codice civile, a mente del quale se alcuno muore senza lasciare prole, né genitori, né altri ascendenti né fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o parenti prossimi, senza distinzione di linea. Nel caso di specie, unici eredi del nipote in linea collaterale sarebbero dunque gli zii ancora viventi. Non operando infatti la rappresentazione, i cugini (collaterali di quarto grado) sarebbero esclusi dalla successione in quanto, comunque, parenti più lontani rispetto agli zii (collaterali di terzo grado), in base al principio per il quale, di norma, nella successione legittima, i parenti più prossimi escludono i più lontani. Trattandosi di modalità devolutiva, gli altri parenti non potrebbero vantare alcun diritto nei confronti degli eredi legittimi individuati.

RISPOSTA N. 262

La zia defunta e quella casa da intestare

Siamo gli unici tre nipoti di due zie più che novantenni.

TROVA INCENTIVI

Un milione e mezzo a disposizione per i piani di rilancio delle Pmi

Regione Lombardia ha pubblicato il nuovo bando per la redazione di piani di rilancio aziendale (Pra 2014) nell'ambito del Programma Operativo Regionale (Por) Fesr 2007-2013. Con una dotazione finanziaria di un milione e mezzo di euro, il bando supporta la realizzazione da parte delle Pmi lombarde di check-up aziendali e business planning, realizzati da professionisti e società qualificati, quali strumenti per migliorare la propria capacità competitiva. Partendo da un'indagine conoscitiva dello stato di salute d'impresa rispetto alla situazione esterna ed interna, l'iniziativa ha lo scopo di individuare e progettare le strategie necessarie per mantenere e sviluppare un'adeguata capacità competitiva, quali ad esempio lo sviluppo di un nuovo prodotto, la pianificazione di una nuova strategia commerciale e l'acquisizione o la partnership con nuovi sogget-

ti. Ad essere interessate sono le Pmi con un numero minimo di 10 addetti, ed operative da almeno 3 anni sul territorio lombardo. La redazione dei piani dovrà essere effettuata esclusivamente dai fornitori di servizi individuati da Regione Lombardia e inseriti nell'apposito elenco regionale. L'avviso prevede un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 30 mila euro. Le domande possono essere presentate dal 1° dicembre 2014 fino all'esaurimento delle risorse e comunque non oltre il 30 aprile 2015. Per la redazione dei piani è concesso un periodo massimo di 100 giorni solari dalla data di avvio. Le domande devono essere presentate per mezzo del sistema informativo «Finanziamenti On-Line» all'indirizzo web: <http://gefo.servizirl.it/fesr>. Nella sezione del sistema verrà resa disponibile la modulistica necessaria per la partecipazione. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



La terza è mancata due mesi fa. Con la morte di quest'ultima, la casa è stata ereditata dalle due sorelle. Essendo le due sorelle, come dicevo, più vicine ai cent'anni che ai novanta, il notaio a cui ci siamo rivolti per un consiglio (a Napoli, città dove vivono le zie), ci suggerisce di proporre alle zie di intestare la casa a noi tre nipoti (più i due figli del nostro quarto fratello, mancato anni fa). Il problema è che delle zie, una non è più capace di intendere (anche se non abbiamo avviato alcuna pratica di tutela) e l'altra, con la demenza senile, teme per la sua eredità! C'è qualcosa che, in assoluta liceità, possiamo fare per evitare nuove pratiche e trambusti alla morte delle due zie se la casa restasse a loro intestata? Grazie mille per l'aiuto.

- LETTERA FIRMATA

Nella condizione di incapacità (naturale) in cui versano le due signore, gli eventuali atti

tra vivi (ad esempio, vendite o donazioni) o a causa di morte (testamento) che dovessero compiere sarebbero esposti all'azione di annullamento. E' quindi senz'altro consigliabile avviare le procedure a tutela dei soggetti incapaci, proponendo - ad esempio - ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno il quale (nel caso previa autorizzazione giudiziale), potrà avviare le opportune iniziative nell'interesse dell'incapace: in presenza di espressi divieti di legge, va però tendenzialmente esclusa la possibilità che l'incapace possa effettuare atti liberali (donazioni e/o testamenti).

RISPOSTA N. 263

L'adozione di una bambina Caso particolare

Sono sposato, separato (non ancora divorziato), con due figli (primo matrimonio) e

attualmente convivente. La mia nuova compagna ha una figlia di 4 anni da una precedente relazione; il padre naturale le ha abbandonate, non ha riconosciuto la bimba e non ha mai dato segni di vita...Ora, io, che con loro ho intenzioni molto serie, vorrei adottare la bimba. È possibile sin d'ora o devo aspettare il divorzio da mia moglie? Devo fare qualche atto per assicurare ai miei due primi figli i loro sacrosanti diritti in caso di mia morte?

- LETTERA FIRMATA

La normativa in tema «adozione in casi particolari» (art. 44 L. 184/1983), applicabile ai minori che non si trovino in stato di abbandono, pone quale requisito dell'adottante il fatto di essere coniuge del genitore dell'adottando, non essendo quindi sufficiente l'esistenza di un rapporto di convivenza. In caso di adozione, il minore acquisita tra l'altro i diritti successori verso la famiglia adottiva, assumendo quindi - rispetto alla successione dell'adottante - i medesimi diritti che la legge riconosce ai suoi fratelli adottivi.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 264

Gravidanza, quali tutele ai contratti a progetto

Sono una lavoratrice con contratto a progetto e sono in gravidanza al 5° mese: esistono tutele simili a quelle delle lavoratrici dipendenti?

- LETTERA FIRMATA

Le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata (cassa di previdenza Inps per i lavoratori a progetto) tenute al versamento della contribuzione 0.72% hanno diritto ad un'indennità di maternità per il periodo corrispondente ai 2 mesi antecedenti la data del parto e ai 3 mesi successivi alla data stessa. Infatti, ai sensi del D.M. 12 luglio 2007, dal 7 novembre 2007 è estesa la disciplina di cui agli artt. 16 (congedo di maternità), 17 (interdizione anticipata e prorogata) e 22 (trattamento economico e normativo) del D.Lgs. n.151/01 in favore delle lavoratrici a progetto e categorie assimilate, associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla Gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della L. n.335/95. Il riconoscimento dei periodi di congedo di cui agli artt. 16 e 17 del T.U. comporta la necessità di assumere a riferimento la data presunta del parto. Pertanto, le lavoratrici hanno l'onere di corredare la domanda di maternità del certificato medico di gravidanza attestante la suddetta data. In mancanza, verrà presa a riferimento la data effettiva del parto. L'indennità è fissata nella misura pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione a progetto utile ai fini contributivi percepito nei 12 mesi solari precedenti l'inizio del periodo di astensione.

RISPOSTA N. 265

Garanzia Giovani i requisiti e gli adempimenti

Sono un giovane di 25 anni da poco disoccupato, vorrei delucidazioni sulla Garanzia

Giovani e sulla possibilità di aderirvi per poter essere assunto in qualche azienda e, in caso positivo, quali sono gli adempimenti da svolgere.

- LETTERA FIRMATA

Il progetto Garanzia Giovani è il Piano Europeo per la lotta alla disoccupazione giovanile. Con questo obiettivo sono stati previsti dei finanziamenti per i Paesi membri con tassi di disoccupazione superiori al 25%, che saranno investiti in politiche attive a sostegno dei giovani.

Questi i requisiti richiesti:
-età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti (al momento dell'adesione);
-essere inoccupati o disoccupati ai sensi del D.Leg. 181/2000;
-aver completato da non più di 4 mesi i percorsi di istruzione e formazione professionale ovvero percorsi universitari e terziari (per i flussi, cioè la possibilità di essere presi in carico dalle istituzioni scolastiche, formative e Università di provenienza);
-non essere iscritti a percorsi di istruzione o formazione professionale ovvero accademici e terziari;
-non avere in corso lo svolgimento del servizio civile o un tirocinio extra - curriculare;
-essere in condizione di regolarità sul territorio nazionale (in caso di giovane extra UE);
-non aver già avuto accesso a Garanzia Giovani, anche nell'ambito della sua prima attuazione attraverso Dote Unica Lavoro (d.d.u.o. 6758/2014);
-non avere in corso una DUL (fatta eccezione che per l'indennità di tirocinio e l'incentivo per l'apprendistato per i giovani che hanno attivato la DUL dopo il 16 luglio 2014; i giovani che hanno attivato una DUL prima di tale data, invece, possono accedere, se la dote non è attiva).
Possono accedere al progetto i giovani di tutta Italia. Per accedere al Programma Garanzia Giovani è necessario registrarsi ed aderire con due operazioni distinte. La registrazione consente di ricevere le credenziali che permettono di aderire al programma. L'adesione consiste nel completamento delle informazioni per l'attivazione del profilo, anche attraverso l'indicazione dell'accreditamento regionale che ricontatterà l'interessato e gli fornirà un piano di servizi personalizzati. La registrazione avviene attraverso la compilazione dell'apposito modulo sul sito di Borsa Lavoro Lombardia. Successivamente, ricevute le credenziali con cui accedere alla propria area personale, si potrà completare l'adesione, integrando il format con le informazioni necessarie alla presa in carico da parte dell'operatore accreditato o dalla Scuola/Università che si indicherà. Completata la "profilazione" del giovane, questo sarà inserito in una delle fasce previste (bassa, medio- alta, alta, molto alta) e, in base all'inserimento in una o nell'altra e alla tipologia di assunzione, saranno riconosciute indennità diverse all'azienda che assumerà un lavoratore o ospiterà un tirocinante.

@Trova Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

 Commercialista Consulente del lavoro

Dati del lettore

Nome _____

Cognome _____

Indirizzo _____

Città _____

Tel. _____

E-mail _____

Firma _____

 Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informative privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO